

Edizione di martedì 29 settembre 2015

CONTENZIOSO

[Abuso del diritto e inapplicabilità delle sanzioni penali](#)

di Luigi Ferrajoli

ADEMPIMENTI

[La comunicazione dei beni ai soci per il 2014](#)

di Federica Furlani

IVA

[Il sistema di detrazione “base da base” per le agenzie di viaggio](#)

di Marco Peirolo

PROFESSIONISTI

[I contratti transitori: aspetti ai quali prestare attenzione](#)

di Leonardo Pietrobon

ACCERTAMENTO

[Il corrispettivo si sgancia dal valore dichiarato](#)

di Alessandro Bonuzzi

CONTENZIOSO

Abuso del diritto e inapplicabilità delle sanzioni penali

di **Luigi Ferrajoli**

L'articolo 1 del D.Lgs. n.128 del 05.08.2015, entrato in vigore il 02.09.2015, rubricato "disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale", contiene una **specifico disciplina dell'abuso del diritto**, disponendo, da un lato, l'abrogazione dell'art.37-bis d.P.R. n.600/73 e, dall'altro lato, l'introduzione **dell'art.10-bis alla Legge n. 212 del 27.07.2000** (Statuto dei diritti del contribuente), che individua i presupposti dell'abuso del diritto, stabilendo che: *"configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti"*. In particolare, costituiscono **operazioni prive di sostanza economica** *"i fatti, gli atti e i contratti, anche fra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali"* finalizzati alla realizzazione di **vantaggi fiscali indebiti** ossia *"benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario"*.

Il **comma 13 del nuovo art.10-bis della L. n.212/00**, risolvendo in via legislativa la questione finora assai dibattuta in giurisprudenza circa **la rilevanza penale dei comportamenti di elusione fiscale**, sancisce espressamente che: *"Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie"*.

La **disciplina** contenuta nel citato comma 13 dell'art.10-bis ha senza dubbio **portata innovativa**, dal momento che, non solo, la più recente giurisprudenza della Cassazione è pervenuta ad affermare la rilevanza penale dell'abuso del diritto (Corte di Cassazione sentenza n. 3307/14), ma anche e soprattutto, perché **l'esplicita abrogazione dell'art.37-bis del d.P.R. n.600/73** e l'assorbimento nella nuova figura dell'abuso del diritto delle ipotesi di elusione tipizzate dall'art.37-bis d.P.R. n.600/73, finirà per comportare **l'irrilevanza penale** anche di queste ultime. Ossia anche di ipotesi che la Corte di Cassazione in maniera pacifica ritiene attualmente che possano configurare vicende penalmente rilevanti (Corte di Cassazione sentenze n. 13039/14 e n. 15186/14).

L'articolo 1, co.5, del D.Lgs. n. 128/15 prevede che le disposizioni contenute nel nuovo art.10-bis L. n.212/00 *"hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore [...] e si applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo"*.

Riguardo all'efficacia delle nuove disposizioni – quindi anche del comma 13 sull'irrilevanza penale dell'abuso del diritto -, che decorre **1° ottobre 2015**, si pone il dubbio interpretativo se, in relazione all'affermata irrilevanza penale dell'elusione, possa essere invocata o meno la

regola del *favor rei* codificata **all'art.2, co.2 c.p.** secondo cui *“Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato”*.

Il dato letterale sembrerebbe imporre una conclusione negativa, posto che per il comma 5 dell'art.1 D.Lgs. n.128/15 la nuova disciplina non è applicabile alle **operazioni per le quali entro il mese di settembre risulti notificato l'atto impositivo**.

Tuttavia esistono argomenti di carattere sistematico che possono fondare una soluzione opposta. La **Corte Costituzionale nella sentenza n. 236/2011** pur affermando che non esiste una tutela costituzionale piena al principio della retroattività della *lex mitior*, ha chiarito che le deroghe a questo principio sono legittime solo qualora appaiano giustificate alla stregua dell'art.3 della Costituzione, dal momento che **non è accettabile che vengano puniti in maniera differenziata** soggetti responsabili della medesima violazione **solo in ragione della diversa data di commissione del reato**.

Sulla base di tali considerazioni si deve concludere che, in base alla nuova disciplina dell'abuso del diritto dettata dall'art.1 D.Lgs. 128/15 e della espressa irrilevanza penale della elusione fiscale, **il contribuente**, anche in relazione a condotte per le quali alla data del 1° ottobre 2015 sia già stato notificato l'atto impositivo, **possa richiedere la dichiarazione di archiviazione del procedimento penale** sulla base degli argomenti sistematici sopra indicati. Deve, peraltro, essere precisato che trattandosi di argomenti fondati su di un'interpretazione sistematica della normativa penale non è scontato che tale soluzione sia accettata dalla Procura procedente, per cui le stesse argomentazioni andranno se del caso riproposte nel corso del processo penale.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:

ADEMPIMENTI

La comunicazione dei beni ai soci per il 2014

di **Federica Furlani**

Entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento, deve essere presentata la relativa **Comunicazione ai sensi dell'art. 2, commi da 36-terdecies a 6-duodevices, del D.L. 138/2011**, con il fine di contrastare il fenomeno elusivo di intestazione fittizia di beni utilizzati a titolo personale.

Quindi **entro il 30 ottobre** prossimo va inviato lo specifico modello con riferimento all'**esercizio 2014** per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

La comunicazione va presentata utilizzando l'apposito modello approvato con il Provvedimento 2.8.2013, n. 94902, sostituito nel mese di novembre 2013.

I soggetti obbligati a presentare la comunicazione sono:

- **l'impresa che concede i beni in godimento**, in particolare: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale;
- **i soci o familiari dei soci o dell'imprenditore, i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo**, che li utilizzano o li hanno concessi.

Innanzitutto deve trattarsi di un **bene relativo all'impresa**, così come definito dalla Circolare 24/E/2012:

- imprenditore individuale ? beni indicati nell'inventario;
- società di persone/capitali ? beni appartenenti alla società;

e può trattarsi di un **bene strumentale, un bene-merce o un immobile patrimonio**.

Ricordiamo che l'obbligo di comunicazione va effettuata solo in presenza di una **differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento**.

In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione un **reddito diverso** in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato. La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo

inferiore a quello di mercato determina infatti per l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini Irpef (da dichiarare nel **quadro RL**) e per l'impresa concedente **l'indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento**.

La comunicazione non va invece presentata in mancanza di fringe benefit tassabile in capo all'utilizzatore o nel caso in cui esso sia azzerato per effetto di costi indeducibili relativi al bene concesso al socio.

Sono inoltre **esclusi dalla comunicazione**:

- i **beni concessi in godimento agli amministratori**, a prescindere dalla presenza di un fringe benefit;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono fringe benefit;
- i **beni concessi in godimento all'imprenditore individuale**;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che **utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali**;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i **beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella **categoria "altro"** (diversi quindi da veicoli, aeromobili, immobili, ...) siano di valore **non superiore a 3.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

In caso di omessa presentazione della comunicazione o di trasmissione con dati incompleti o non veritieri è dovuta una **sanzione pari al 30%** della differenza tra il valore di mercato del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.

Nel caso in cui il concedente abbia addebitato all'utilizzatore una somma almeno pari al valore di mercato o non abbia dedotto i costi (e l'utilizzatore abbia tassato la differenza tra valore normale e corrispettivo) la sanzione applicabile va da **258 € a 2.065 €** (art. 11, co. 1, lett. a) D.Lgs. 471/1997).

È in ogni caso applicabile l'istituto del ravvedimento operoso.

IVA

Il sistema di detrazione “base da base” per le agenzie di viaggio

di **Marco Peirola**

Le **modalità di determinazione dell'imponibile e dell'imposta** per le operazioni alle quali si applica il regime speciale delle agenzie di viaggio sono stabilite dal secondo comma dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, in base al quale il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio, cioè il prezzo corrisposto dal viaggiatore per l'acquisto del pacchetto turistico, va ridotto dei costi, **al lordo della relativa imposta**, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore (es. trasporto, alloggio, vitto, ecc.).

Esemplificando:

- corrispettivo dovuto all'agenzia organizzatrice: euro 3.000,00 euro;
- costi dei beni e servizi acquistati dall'agenzia a diretto vantaggio del viaggiatore: euro 2.000,00;
- base imponibile “lorda”: euro 1.000,00;
- base imponibile “netta”: euro 819,67;
- IVA dovuta: euro 180,33.

Come si evince dall'esempio riportato, in considerazione del particolare metodo di determinazione dell'imposta per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio, l'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori **non è detraibile nei modi ordinari**. Tale esclusione, prevista per le agenzie di viaggio dal terzo comma dell'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972, costituisce una deroga alla generale detraibilità delle prestazioni in esame (es. alloggio in alberghi, trasporto di persone, somministrazioni di alimenti e bevande, ecc.), ammessa, ai fini che qui interessano, per gli acquisti che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Il divieto di detrazione previsto per le agenzie di viaggio che applicano il regime speciale implica che le stesse **non possono avvalersi** del beneficio previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, che consente l'acquisto di beni e servizi senza l'applicazione dell'imposta per gli operatori in possesso dello *status* di esportatori abituali.

Naturalmente, qualora l'agenzia di viaggi svolga anche **attività non soggette al regime speciale** (es. intermediazione in nome e per conto dei clienti), l'imposta assolta per l'acquisizione di beni e servizi necessari per lo svolgimento delle predette attività può essere detratta nel rispetto dei principi generali previsti dagli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, al pari di quella

assolta per tutti gli altri beni e servizi, compresi i beni ammortizzabili materiali e immateriali e le spese generali.

Per l'attività di intermediazione relativa ai servizi internazionali di cui al n. 7-*bis*) dell'art. 9 del D.P.R. n.633/1972, l'agenzia di viaggi può invece avvalersi del beneficio previsto dallo stesso art. 9, comma 2, al fine dell'acquisizione, senza applicazione dell'imposta, dei beni e servizi occorrenti per lo svolgimento di tale attività.

Passando ad esaminare le modalità di determinazione dell'imponibile e dell'imposta per i **viaggi "misti"**, effettuati in parte nell'ambito del territorio comunitario e in parte al di fuori di esso, la base imponibile è determinata sulla base del rapporto tra i costi sostenuti dall'agenzia per le operazioni effettuate da terzi all'interno dell'Unione europea e quelli sostenuti all'interno e all'esterno dell'Unione. La percentuale che ne risulta va applicata all'ammontare del corrispettivo convenuto dall'agenzia per la sua prestazione. Dall'importo così determinato si detrae il costo dei servizi prestati da terzi a diretto vantaggio del viaggiatore nell'Unione europea e la risultante costituisce la base imponibile al lordo dell'imposta.

Esemplificando:

- corrispettivo pattuito dall'agenzia organizzatrice per prestazioni miste: euro 6.000,00;
- costi sostenuti dall'agenzia nell'Unione europea: euro 1.500,00;
- costi sostenuti dall'agenzia fuori dell'Unione europea: euro 500,00;
- rapporto tra costi nell'Unione europea e costi complessivi: 75%;
- quota-parte del corrispettivo dei servizi resi nel territorio dell'Unione europea: euro 4.500;
- base imponibile "lorda": euro 3.000,00;
- base imponibile "netta", pari a euro 2.459,02;
- IVA dovuta: euro 540,98.

Il quinto comma dell'art. 74-*ter* del D.P.R. n. 633/1972 disciplina le modalità di determinazione dell'imponibile e dell'imposta da parte delle **agenzie rivenditrici di pacchetti turistici** e delle **agenzie operanti come mandatarie senza rappresentanza**. La norma, in particolare, si riferisce alle prestazioni rese dalle agenzie di viaggio che cedono, in nome e per conto proprio, pacchetti turistici organizzati da altri soggetti, ovvero si avvalgono, per collocare sul mercato i pacchetti medesimi, di mandatarie senza rappresentanza, cioè di soggetti che agiscono in nome proprio e per conto della stessa agenzia.

L'imposta dovuta dalle due categorie di soggetti è calcolata deducendo dal corrispettivo lordo dovuto dal viaggiatore all'agenzia di viaggi la parte del corrispettivo spettante all'operatore turistico che ha organizzato i pacchetti. Dal risultato così ottenuto va scorporata l'imposta per poi applicare sullo stesso imponibile l'aliquota ordinaria.

Con tale calcolo si perviene al risultato di assoggettare a IVA con il **sistema di detrazione "base da base"** sia la maggiorazione dell'agenzia che commercia in pacchetti turistici, sia la

provvigione del mandatario senza rappresentanza, secondo i principi previsti, in proposito, dall'art. 13, comma 2, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.

Esemplificando:

- corrispettivo lordo pagato dal viaggiatore: euro 3.000,00;
- corrispettivo pagato dall'organizzatore: euro 2.500,00;
- differenza (margine commerciale e provvigione): euro 500,00
- IVA dovuta: euro 90,16.

PROFESSIONISTI

I contratti transitori: aspetti ai quali prestare attenzione

di **Leonardo Pietrobon**

L'articolo 5, L. n. 431/1998, ammette la stipula di **contratti di locazione di natura transitoria** anche di durata **inferiore rispetto ai limiti** previsti dalla suddetta legge al fine di **soddisfare particolari esigenze delle parti** (comma 1), rinviando per la definizione di condizioni e modalità ad apposito Decreto ministeriale.

Le regole generali per la stipula di detti contratti sono state quindi introdotte dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 dicembre 2002, il quale, all' articolo 3, specificamente prevede che:

1. i contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, **hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi** (comma 1, prima parte);
2. tali contratti sono stipulati per **soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori** per fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa – da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative (comma 1, seconda parte);
3. il **canone è liberamente determinato dalle parti ad eccezione** dei contratti di locazione di natura transitoria ricadenti in **undici aree metropolitane** (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia, in cui il **canone è stabilito dalle parti all'interno di valori minimi e massimi** definiti per fasce di oscillazione per le aree omogenee, come individuate per i contratti a canone amministrato ordinari (comma 2);
4. detti contratti devono prevedere una **specifica clausola che individui l'esigenza di transitorietà** del locatore e/o del conduttore – **da provare quest'ultima con apposita documentazione** da allegare al contratto – i quali dovranno confermare il permanere della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto (comma 4);
5. in caso di **inadempimento** delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, ovvero nel caso in cui le esigenze di transitorietà vengano meno, i relativi **contratti sono ricondotti alla durata legale** (quattro anni con ordinaria proroga di analoga durata) (comma 5);
6. i contratti di locazione sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al citato decreto ministeriale (comma 7).

Con specifico riferimento alla condizione di cui al punto b) che precede, in virtù dell'**articolo 1**,

comma 4 (parte finale), del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 marzo 2006, “In ogni comune le parti possono comunque stipulare, indipendentemente dalle esigenze individuate negli accordi tra le associazioni di proprietari ed inquilini, *contratti di locazione di natura transitoria per soddisfare qualsiasi esigenza specifica, espressamente indicata in contratto, del locatore o di un suo familiare ovvero del conduttore o di un suo familiare, collegata ad un evento certo a data prefissata*”.

Come rilevato, il contratto di locazione ad uso transitorio “ordinario” deve essere redatto utilizzando un modello espressamente predisposto con decreto ministeriale. Detto contratto deve necessariamente indicare:

- le **generalità delle parti**;
- la **descrizione dell’immobile**;
- l'**importo del canone**;
- le modalità di **versamento**;
- la **durata della locazione**;
- l'**espresso riferimento all’esigenza transitoria**, che deve essere comprovata da idonea documentazione allegata al contratto stesso (ad esempio, la dichiarazione del datore di lavoro relativa a un trasferimento temporaneo del dipendente presso un’altra sede). Si ricorda al riguardo che in caso di **mancata specificazione** dell’esigenza temporanea, il **contratto è soggetto alla disciplina ordinaria** (la durata sarà quindi di 4 anni + 4 anni);
- un'**apposita clausola** con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto **le informazioni e la documentazione**, comprensiva dell’attestato, in ordine **all’attestazione di prestazione energetica**. In caso di mancata dichiarazione circa l’APE, entrambe le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria, il cui pagamento non esonera peraltro dall’obbligo di presentare detta dichiarazione o copia dell’attestato entro 45 giorni.

Sotto il profilo procedurale, si ricorda infine che nei contratti di locazione ad **uso transitorio non è necessario dare la disdetta**: la **cessazione** del contratto **si verifica automaticamente al termine** del periodo prestabilito.

Va però chiarito che se le **ragioni della transitorietà** sono state **poste dal locatore**, è necessario che questi le **confermi prima della scadenza**, con **apposita comunicazione al conduttore**. In **caso contrario**, se il conduttore **rimane nel godimento dell’immobile**, il contratto va ricondotto nell’alveo della **disciplina ordinaria**. Se il locatore **comunica il perdurare dell’esigenza transitoria** e poi **non adibisce l’immobile all’uso** dichiarato **entro sei mesi**, può essere **condannato**, secondo la disciplina ordinaria, al **ripristino del contratto di locazione**, o, in alternativa, al **risarcimento del danno a favore del conduttore** (per un importo massimo pari a 36 mensilità del canone di locazione).

ACCERTAMENTO

Il corrispettivo si sgancia dal valore dichiarato

di **Alessandro Bonuzzi**

L'articolo 5, comma 3, del Decreto crescita ed internazionalizzazione (D.Lgs. n.147/2015) contiene una norma di interpretazione autentica ai fini delle imposte dirette e dell'Irap secondo cui l'esistenza di un maggior corrispettivo derivante dalla cessione di un immobile, una azienda od un diritto reale sugli stessi beni, non può essere presunto **soltanto** sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale.

L'obiettivo è quello di dirimere una questione su cui si è acceso un forte contrasto non solo tra l'Agenzia delle entrate e la dottrina ma anche all'interno della stessa Cassazione.

L'ambito di applicazione della novella normativa riguarda:

- le **cessioni di immobili** (sia fabbricati che terreni, a prescindere che gli stessi siano suscettibili di essere edificate o meno);
- le **cessioni di aziende**;
- la costituzione e il trasferimento di **diritti reali** su immobili o aziende.

Essa di fatto rende più difficili le contestazioni dell'Amministrazione finanziaria in relazione a:

- specifiche poste del reddito ai fini delle imposte dirette. Il riferimento è agli articoli 58 (plusvalenze per imprenditori e società soggetti Irpef), 68 (plusvalenze nell'ambito dei redditi diversi), 85 (ricavi per imprenditori soggetti Ires) e 86 (plusvalenze patrimoniali per imprenditori soggetti Ires) del Tuir;
- il valore della produzione ai fini Irap. In questo caso il riferimento è agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 D.Lgs. 446/1997.

In particolare, il dettato normativo è il seguente.

Art.5, comma 3, D.Lgs. n.147/2015 – G.U. n.220 del 22 settembre 2009
<i>"3. Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero ai fini delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347".</i>

Occorre precisare che la nuova disposizione si limita ad evitare ogni tipo di **automatismo accertativo** secondo cui il maggior valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale possa costituire di per sé una prova **autosufficiente** per la rideterminazione al rialzo del valore del corrispettivo.

Pertanto, **non sarà più possibile un accertamento fondato unicamente sulla differenza tra valore e corrispettivo.**

Tuttavia, si deve ancora ritenere legittimo un accertamento fondato, sia sulla differenza tra valore e corrispettivo, sia su **altre evidenze** quali un chiaro comportamento antieconomico assunto dal cedente oppure un mutuo richiesto da parte dell'acquirente in misura superiore rispetto all'ammontare del corrispettivo.

Per quanto riguarda la decorrenza, sembra pacifico ritenere che la novella legislativa abbia valenza **retroattiva**. Ne deriva che la stessa dovrebbe avere effetto non solo per le transazioni future aventi ad oggetto immobili ed aziende, ma anche per quelle avvenute prima della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per le quali siano ancora pendenti contestazioni (avvisi di accertamento da impugnare) oppure giudizi tributari. Diversamente, la norma non abbraccia le transazioni per le quali è stata emessa una sentenza sfavorevole passata in giudicato.

La tesi che porta a qualificare la norma come **norma di interpretazione autentica** si basa sulle seguenti considerazioni:

- l'utilizzo nel testo della formulazione “... *si interpretano nel senso che* ...”;
- le affermazioni contenute nell'audizione al Senato – del 19 maggio scorso – della Direttrice dell'Agenzia delle entrate, ove si descrive l'intervento come norma di interpretazione autentica;
- il fatto che il legislatore non abbia stabilito una decorrenza specifica, a differenza di altre norme introdotte dal medesimo decreto legislativo.